



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2274 del 25 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 16 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 3047, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato mediante operazioni disposte tra il 2008 e il 2014, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 15.789,10. Contestano a tal proposito la nullità delle operazioni disposte prima del 4 dicembre 2012, in quanto il relativo contratto quadro è stato sottoscritto solamente in tale data. Inoltre, esse contestano la non adeguatezza delle operazioni rispetto al loro profilo, precisando di essere rispettivamente medico e casalinga senza alcuna competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e di essere stati indotti

a investire tutti i loro risparmi in azioni dello stesso intermediario convenuto. Infine, i ricorrenti evidenziano la carenza d'informazione sulle caratteristiche e la rischiosità insita nelle azioni di che trattasi, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo dei fatti, precisando che l'intermediario convenuto li avrebbe sempre rassicurati sulla loro pronta liquidabilità. Essendo oramai divenuto impossibile rivendere tale pacchetto azionario, i ricorrenti chiedono conclusivamente la restituzione dell'intero capitale investito ovvero il risarcimento del danno per un pari importo.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta che le operazioni oggetto del ricorso fossero inadeguate rispetto al profilo dei clienti odierni ricorrenti, avendo essi al tempo un profilo di rischio medio, dunque a suo dire coerente con la rischiosità delle azioni di che trattasi, anch'essa media. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato correttamente i ricorrenti delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento, avendo i predetti clienti acquistato ripetutamente le stesse azioni e in occasione del primo acquisto dichiarato di avere preso visione dello statuto dell'emittente. Per quanto riguarda la contestata mancata informativa sulla condizione di illiquidità delle proprie azioni, il resistente dichiara di confutare tale assunto in quanto le azioni sarebbero divenute illiquide solamente dal 2015, allorquando cioè lo stesso resistente ha informato i ricorrenti di tale circostanza sopravvenuta nei rendiconti periodici. Infine e ad ogni buon conto, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria di controparte, essendo tuttora in possesso delle azioni e avendo percepito dividendi per complessivi € 490,66 per ciascun ricorrente. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

3. Nelle deduzioni integrative e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le proprie precedenti argomentazioni e domande.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze in atti, il ricorso è da ritenersi fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare rileva il Collegio che non è contestato che i ricorrenti abbiano acquisito n. 1.804 azioni per un controvalore complessivo di € 15.789,10, mediante le seguenti operazioni: *i)* n. 200 azioni in data 20 novembre 2008 per un controvalore di € 1.830,00; *ii)* n. 1.044 azioni in data 6 marzo 2009 per un controvalore di € 8.665,20; *iii)* n. 300 azioni in data 16 novembre 2011 per un controvalore di € 2.820,00; *iv)* n. 30 azioni in data 4 maggio 2012 per un controvalore di € 282,00; *v)* n. 230 azioni in data 15 gennaio 2014 per un controvalore di € 2.191,90; *vi)* n. 60 azioni ricevute a titolo gratuito.

2. Ciò premesso, risulta fondata la domanda di restituzione del capitale investito per mancanza di un contratto quadro sottoscritto con la forma richiesta dalla legge per tutte le operazioni disposte sino al 4 maggio 2012. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti hanno sottoscritto il contratto quadro solamente il 4 dicembre 2012. Pertanto, essendo pacifico che la mancanza di un contratto quadro sottoscritto dai ricorrenti determina la nullità delle operazioni di investimento, la resistente è obbligata a restituire ai ricorrenti la somma di € 13.597,20, a fronte della restituzione dei titoli. In mancanza di idonea prova contraria, dovendosi presumere la buona fede delle parti, i ricorrenti non sono tenuti restituire i dividendi percepiti, mentre il resistente dovrà corrispondere gli interessi legali dalla data del reclamo di presentazione del reclamo sino al soddisfo.

3. E' fondata anche la domanda di risarcimento del danno in relazione all'operazione del 15 gennaio 2014. Infatti, non è contestato che i ricorrenti abbiano compiuto tale operazione in regime di consulenza e che essa fosse inadeguata rispetto al loro profilo di investitori, oltre che comportante un ulteriore aggravamento del livello di concentrazione del rischio. Inoltre, il resistente non ha dimostrato di avere informato i ricorrenti del rischio di illiquidità. A questo proposito, non può non rilevarsi che nell'ultima profilatura del 2015, anche se successiva rispetto alle operazioni contestate, lo stesso resistente aveva attribuito ai ricorrenti una bassa competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari. Pertanto e conclusivamente, essi hanno diritto in questa sede a vedersi riconosciuto

il risarcimento del danno subito. Nel caso di specie, non essendo possibile allo stato attribuire un valore alle azioni del resistente, essendo esse caratterizzate da una totale illiquidità, appare equo riconoscere ai ricorrenti a titolo di risarcimento l'intero capitale investito, e quindi la somma di € 2.191,90, oltre a rivalutazione dalla data dell'operazione alla data della decisione, per € 48,22, per una somma complessiva di € 2.240,12, oltre a interessi dalla data del reclamo sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti, per le violazioni descritte in narrativa, la somma complessiva di € 15.837,32, di cui € 13.597,20 a titolo di restituzione, a fronte della restituzione da parte dei ricorrenti di n. 1.574 azioni, oltre a interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, ed € 2.240,12 a titolo risarcitorio, somma già comprensiva di rivalutazione sino alla data della decisione, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi